

CAMERA DEI DEPUTATI N. 613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANSELMI, ARMELLIN, CHIRIANO, CASINI CARLO, BRUNETTO, CASATI, BIANCHI FORTUNATO, CARRUS, FIORI, AIARDI, FRONZA CREPAZ, LEONE, NAPOLI, RUSSO FERDINANDO, STEGAGNINI, SANZA, VOLPONI, CIOCCI CARLO ALBERTO, VITI, ZOPPI

Presentata il 7 luglio 1987

Misure urgenti per il collocamento obbligatorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le condizioni di disagio createsi per l'avvio al collocamento al lavoro degli invalidi hanno origini collegate alla graduale inapplicazione della legge n. 482, prima che all'approvazione dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638 del 1983.

I più grandi impedimenti sono derivati dalla inefficienza delle soluzioni previste dall'articolo 23, l'estensione illimitata degli esoneri da parte delle aziende private (articolo 13) e la mai istituita sottocommissione centrale presso il Ministero del lavoro (articolo 18) preposta al controllo circa la funzionalità e la disciplina del servizio del collocamento al lavoro degli invalidi.

A questo poi si sono aggiunti, con la legge n. 638, l'eliminazione dello scorri-

mento e la limitazione del congedo per cure agli invalidi con minorazione superiore a due terzi.

La materia sarà presto riordinata da un progetto di riforma del collocamento obbligatorio al lavoro, ma non sfugge a nessuno che i tempi richiesti per l'approvazione sono lunghi. E poiché la situazione prodotta a seguito della legge n. 638 è allo stato estremamente penalizzante per i portatori reali di *handicap*, non dovrebbe sfuggire a nessuno l'urgenza sociale di rinforzare almeno nei punti più compromessi la legge sul collocamento obbligatorio, raccogliendosi in una legge stralcio possibile ad approvarsi entro tempi brevi.

Il primo punto riguarda l'aggiornamento delle sanzioni da imporre a chiunque non rispetti la legge. E siccome le

sanzioni per gli enti pubblici non possono essere previste, in questo contesto va previsto il funzionamento della sottocommissione centrale.

Il secondo punto riguarda il ripristino dello scorrimento, in considerazione del fatto che il fermo delle assunzioni per le categorie più numerose potrebbe trovare in tale formula una soluzione coprendo

gli spazi che non possono essere coperti da categorie ormai relativamente prive di utenza.

Il terzo punto si riferisce al congedo per cure che andrebbe esteso ai lavoratori invalidi superiori al 50 per cento, visto che per coloro i quali hanno una minorazione superiore a due terzi è molto difficile trovare una collocazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato.

ART. 2.

1. Agli invalidi dipendenti da enti e aziende pubbliche e private aventi un grado di minorazione superiore al 50 per cento competono ogni anno un massimo di venti giorni di congedo retribuito quando su motivata prescrizione medica siano richieste cure riferite esclusivamente allo stato di invalidità.

2. Contro il diniego della concessione del periodo per cure, l'interessato può proporre documentato ricorso facendosi assistere da un medico di fiducia.

3. Il congedo di cui al comma 1 non può essere concesso in connessione con i normali periodi di ferie.

4. Inoltre agli invalidi affetti da nefropatie o da microcitemia, che devono attendere periodicamente a cure specifiche o trasfusioni, competono permessi straordinari retribuiti.

ART. 3.

1. I soggetti obbligati che non provvedono ad effettuare le denunce di cui alla vigente normativa o che presentino denunce infedeli sono puniti con una ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. I soggetti obbligati che non facciano la richiesta di assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro entro trenta giorni senza giustificato motivo o non provvedano all'assunzione dei lavoratori avviati, sono puniti con una ammenda da lire 20.000 a lire 60.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non coperto.

3. I funzionari dell'amministrazione dello Stato, di aziende dello Stato ed enti pubblici che non ottemperino, entro sessanta giorni dalla diffida, alle disposizioni di legge in materia di assunzioni obbligatorie possono essere denunciati all'autorità giudiziaria dalle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

4. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, una occupazione ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

5. La stessa pena è prevista per chiunque certifichi ingiustificamente le caratteristiche medico-legali che danno diritto al collocamento obbligatorio, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 4.

1. Le contravvenzioni previste dall'articolo 3 possono essere definite in via amministrativa dall'ispettorato provinciale del lavoro.

2. L'ispettorato, sentito il parere della commissione provinciale del collocamento obbligatorio, determina la somma dovuta, ai sensi del comma 1, con decisione definitiva, entro i limiti minimo e massimo stabiliti.

3. Per i recidivi nella contravvenzione di cui all'articolo 3, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al triplo della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nel comma precedente.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

5. L'ispettorato provinciale annualmente invia alle commissioni per il collocamento obbligatorio un elenco delle contravvenzioni definite e del loro ammontare.

ART. 5.

1. La sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio, costituita a norma dell'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dura in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Essa è convocata almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Fino a quando le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio non decidono in merito alle richieste di esonero, le aziende sono tenute a rispettare le norme sul collocamento obbligatorio vigenti.